

REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NEI VEICOLI DELL'ARCS E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Sommario

Articolo 1 Principi e policy aziendale	3
Articolo 2 Oggetto	3
Articolo 3 Ambito di applicazione del divieto di fumo	3
Articolo 4 Cartellonistica	3
Articolo 5 Responsabilità dell'applicazione della normativa.....	4
Articolo 6 Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto (accertatori)	4
Articolo 7 Sanzioni	4
Articolo 8 Accertamento e contestazione.....	5
Articolo 9 Scritti difensivi.....	6
Articolo 10 Sanzioni disciplinari	6
Articolo 11 - Norme finali e transitorie.....	6
Documentazione allegata.....	6

Articolo 1 Principi e policy aziendale

1. Il presente regolamento definisce l'ARCS come un'azienda "libera dal fumo" in tutti i suoi spazi di pertinenza. L'Azienda, pertanto, si impegna a far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle leggi statali e regionali e, specificatamente, dalla L. 584/1975 ssmmii, dalla L. n. 3 del 16/01/2003 ssmmii, dal DPCM 23/12/2003, dall'Accordo 16 dicembre 2004 e dal D.Lgs. n. 6 del 12/01/2016 ssmmii.

2. L'Azienda si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare attraverso l'impegno di tutti i dipendenti dell'Azienda;
- promuovere il ruolo educativo svolto dagli operatori sanitari che si impegnano a non fumare davanti agli utenti e a svolgere un ruolo attivo e di sensibilizzazione nei loro confronti;
- fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

3. L'Azienda fornisce un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Articolo 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Azienda, in attuazione della L. 584/75 e s.m.i., dell'art. 51 della L. 3/2003, delle Circolari e Direttive interpretative e delle successive modifiche e integrazioni e in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio in applicazione della L. 689/1981.

3. Il presente Regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell'Azienda, compresi gli utenti e i visitatori occasionali.

4. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall'Azienda secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 3 Ambito di applicazione del divieto di fumo

1. L'Azienda si prefigge di vietare di fumare nei locali interni e nei veicoli, quindi:

- è vietato fumare in tutti i locali e spazi chiusi dell'Azienda;
- è vietato fumare in tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda.

Articolo 4 Cartellonistica

1. In tutti gli spazi chiusi e i locali dell'Azienda nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 5 successivo. Tali soggetti sono individuati nominalmente.

Articolo 5 Responsabilità dell'applicazione della normativa

1. Il Direttore Generale è il responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo in tutti i locali e gli spazi chiusi utilizzati dall'Azienda. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione della Direzione Sanitaria e dell'RSPP, che lo coadiuvano nell'individuare le aree di pertinenza dell'Azienda in cui deve essere applicato il divieto di fumo, nell'identificare i soggetti da designare per la vigilanza sull'osservanza del divieto e nel sovrintendere gli accertatori designati di cui all'art. 6.
2. Il Direttore Generale provvede, con atto formale recettizio, ad incaricare i soggetti preposti a vigilare sull'osservanza del divieto. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati non possono rifiutare l'incarico conferito, fatte salve le motivazioni sanitarie certificate dal medico competente dell'Azienda.
3. Al Direttore Generale spetta disporre che i locali chiusi e le aree di pertinenza dell'Azienda dove vige il divieto di fumo siano opportunamente segnalati con apposti cartelli di divieto di fumo, conformi al modello allegato al presente Regolamento (Allegato B) o ad altro modello che ritenga di utilizzare in relazione alle esigenze concrete.
4. Compete al Direttore Generale accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al comma 2 qualora non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Articolo 6 Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto (accertatori)

1. I soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di accertare e contestare le violazioni sono tenuti in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza del divieto di fumare nei luoghi di rispettiva competenza, segnalando particolari situazioni di inosservanza del divieto;
 - b) partecipare ai momenti di informazione, formazione, aggiornamento ed addestramento sulla materia in oggetto, organizzate dall'Azienda;
 - c) verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica nonché segnalare eventuali anomalie della stessa, richiedendone la sostituzione all'Ufficio competente;
 - d) procedere alla contestazione delle infrazioni, alla loro verbalizzazione ed alla irrogazione della sanzione, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento e dalla normativa in vigore mediante apposito verbale (allegato "B");
 - e) trasmettere immediatamente copia del verbale di accertamento e contestazione alla Struttura Affari Generali dell'Azienda.
2. Il personale preposto che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Articolo 7 Sanzioni

1. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5, della Legge 3/2003 ssmmii e dell'art. 1, comma 189, della Legge 311/2004 ssmmii:
 - a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque);
 - b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;

c) i Responsabili dell'applicazione della normativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 (duecento venti) a euro 2.200,00 (duemiladuecento).

2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 ssmmii, il trasgressore è ammesso al pagamento – a titolo di oblazione - della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della predetta sanzione, se il versamento viene effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Per quanto sopra, qualora sia più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla sanzione edittale, le violazioni indicate nel primo comma del presente articolo, comporteranno il pagamento dei seguenti importi: – lettera a): euro 55,00 (cinquantacinque); – lettera b): euro 110,00 (centodieci); – lettera c): euro 440,00 (quattrocentoquaranta).

Articolo 8 Accertamento e contestazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti (accertatori) individuati dal presente regolamento, procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo il verbale di contestazione.

2. L'accertamento dell'infrazione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo consegnato ad ogni incaricato (allegato "B").

Il verbale deve contenere:

- gli estremi del trasgressore;
- l'indicazione della violazione compiuta;
- le modalità del pagamento;
- l'indicazione della autorità a cui far pervenire scritti difensivi.

Il verbale di accertamento è redatto in tre copie:

- la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata, laddove non sia stata fatta la contestazione immediata, entro 90 giorni dall'accertamento secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81;
- la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
- la terza va trasmessa per conoscenza al Servizio Affari Generali dell'Azienda.

Copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. Tale eventualità deve essere riportata sul verbale.

3. La Struttura Affari Generali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento, curerà l'eventuale notificazione del verbale al trasgressore (laddove non sia stata fatta la contestazione immediata) e procederà alla verifica dell'avvenuto pagamento. Qualora non risulti effettuato il pagamento avvierà il procedimento di riscossione coatta. Il personale preposto che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall'ARCS citando gli estremi del verbale di accertamento di infrazione e indicando come causale di versamento "ARCS Sanzioni fumo L. 3/2003 verbale del". È ammesso il pagamento in forma ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, come indicato al precedente articolo, oltre alle eventuali spese del procedimento (come le spese postali di notifica), entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione. Il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria. Le sanzioni sono invece aumentate dall'Autorità competente se il pagamento non è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale. A tal fine, il trasgressore dovrà trasmettere tempestivamente la ricevuta di pagamento tramite:

- indirizzo pec: ,
- indirizzo mail: ,
- posta raccomandata indirizzata all'Ufficio del Protocollo;
- a mani presso l'Ufficio Protocollo.

Articolo 9 Scritti difensivi

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 il trasgressore ha facoltà di far pervenire all'ARCS, entro 30 giorni dalla data di contestazione diretta o dalla notificazione della violazione, propri scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. L'Autorità competente (Direttore Generale ARCS) provvede con ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero con ordinanza motivata di archiviazione, sulla base dell'istruttoria redatta dalla Struttura Affari Generali.

Articolo 10 Sanzioni disciplinari

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell'Azienda avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento. A tal fine tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate all'ufficio competente secondo il vigente regolamento disciplinare.

Articolo 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione e contestualmente viene disapplicato il precedente regolamento in materia.
2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia.

Documentazione allegata

- Allegato "A" Atto di nomina degli accertatori
- Allegato "B" Verbale di accertamento
- Allegato "C" istruzioni per gli accertatori
- Allegato "D" Cartello di divieto di fumo.

ALLEGATO "A"

Direzione Generale

Telefono: 04321438034-36



DIREZIONE GENERALE

A

A

A

A

A

E pc. Ai Direttori delle Strutture

.....

Oggetto: Nomina incaricati di vigilanza sul "divieto di fumo"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 584/1975 ss mm ii, la Legge n. 689/1981 ss mm ii, la Legge n. 3/2003 ss mm ii, il Regolamento sul divieto di fumo adottato con Decreto n. 133 dd. 05.12.2016.

RILEVATO che, ai sensi della normativa vigente in materia di divieto di fumo, il datore di lavoro responsabile dell'applicazione della normativa presso i locali e le aree ove si svolge l'attività dei servizi di rispettiva competenza ed è tenuto, tra l'altro, ad individuare e incaricare i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni;

INDIVIDUA

I sottoelencati dipendenti come incaricati alla vigilanza, all'accertamento e contestazione delle infrazioni al "divieto di fumo" per le aree di competenza di fianco a ciascuno indicate:

Udine: Via Pozzuolo, 330, Palazzina B - II° piano

Pordenone: Interporto

Udine: Via Pozzuolo, 330, Palazzina C - I° piano

Udine: Via Pozzuolo, 330, Palazzina B - I° piano

Palmanova: Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria - SORES
Udine: Via Pozzuolo, 330, Palazzina C - piano terra
Udine: Via Pozzuolo, 330, Palazzina B - piano terra
CEFORMED – c/o Ospedale di S. Polo, Monfalcone, via Galvani, 1

I suddetti incaricati hanno l'obbligo di:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore e irrogare la sanzione;
- redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dal Regolamento sul divieto di fumo;
- rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto informandone i responsabili.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Joseph Polimeni

ALLEGATO "B"

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

In data alle ore presso
.....
il/la sottoscritto/a
incaricato/a dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo, dando atto di aver preliminarmente
effettuato formale richiamo, ha accertato che il/la Sig./Sig.ra
..... (se non è possibile identificarlo si
scriva SCOSCIUTO) nato/a a il e
residente a
in Via n di nazionalità
..... identificato con documento n
.....

Fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004 ssmmii. L'entità della sanzione amministrativa è fissata in € (sanzione di legge da € 27,50 a € 275,00).

Fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di allattamento o di un bambino di età inferiore a 12 anni (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004 ssmmii. L'entità della sanzione amministrativa è fissata in € (sanzione di legge da € 55,00 a € 550,00).

In qualità di soggetto incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare nella struttura non ne curava l'osservanza:
- ometteva di richiamare il trasgressore;
- ometteva di procedere ad accertamento e contestazione della violazione. (Violazione Art. 1 e 2 Legge 54/1975 art. 51 c. 1,2 e 3 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004 ssmmii. L'entità della sanzione amministrativa è fissata in € , (sanzione di legge da € 220,00 a € 2.200,00).
All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra identificato spontaneamente ha dichiarato:
.....
.....

• Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/91, il pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.

• Il pagamento della sanzione può essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN intestato ad ARCS con la causale "ARCS Sanzioni fumo L. 3/2003 verbale del" riportando giorno, mese e anno della data del verbale di accertamento. I dipendenti di ARCS potranno chiedere che la sanzione venga trattenuta sullo stipendio.

- È facoltà del trasgressore sopra identificato inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: ARCS – SSD Affari Generali, VIA Pozzuolo n. 330 (UD).

- Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all’Autorità Amministrativa competente per le conseguenti successive determinazioni.

- Il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato (si scriva RIFIUTA DI RICEVERE IL VERBALE E/O DI FIRMARLO nel caso in cui il trasgressore rifiuti di farlo).

IL TRASGRESSORE _____

IL VERBALIZZANTE _____

Il trasgressore o altro soggetto obbligato al pagamento dovrà comunicare tempestivamente all'ARCS - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE, l'avvenuto pagamento, trasmettendo l'attestazione del versamento, onde evitare l'inoltro da parte del verbalizzante (tramite l'Ufficio preposto) del rapporto ex art. 17 L. 689/81 e s.m.i., all'Autorità competente (Direttore Generale ARCS) per il seguito della procedura (ordinanza). L'avvenuto pagamento da parte del trasgressore ammesso al pagamento è liberatorio per l'obbligato in solido e viceversa.

SCRITTI DIFENSIVI, RICHIESTA DI AUDIZIONE Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i., è facoltà dell'interessato di inviare, entro 30 giorni dalla data di avvenuta contestazione o notifica del presente verbale, scritti difensivi, allegare documenti e/o richiesta di audizione all'Autorità Competente (Direttore Generale ARCS - via Pozzuolo n. 330 - 33100 UDINE). Successivamente, l'Autorità Competente provvederà, sentiti gli interessati convocati (ove questi ne abbiano fatta richiesta) ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, all'emissione finale dell'ordinanza di competenza (d'ingiunzione ovvero di archiviazione).

Il verbalizzante _____

Il sottoscritto agente accertatore ha notificato il presente verbale in data, consegnandone contestualmente (laddove possibile) copia

nelle mani del trasgressore nato/a a il - identificato a mezzo di e nelle mani di obbligato in solido (eventuale - se il trasgressore è persona soggetta a responsabilità/tutela), nato/a a il - identificato a mezzo di ovvero

mediante spedizione, ai sensi Legge 890/1982 e s.m.i. con raccomandata n. ovvero

altro

L'agente Accertatore

Il Ricevente/Destinatario (trasgressore/obbligato in solido)

La persona, alla lettura del verbale, si è rifiutata di firmare e/o ritirarne copia, da considerarsi così contestato.
L'agente Accertatore

ALLEGATO "C"

ISTRUZIONI PER L'ACCERTATORE

In caso di trasgressione al divieto di fumo, il soggetto preposto al controllo:

- contesta al soggetto che ha trasgredito la violazione della normativa antifumo utilizzando il modello di verbale di accertamento di cui all'allegato "B";
- richiede al soggetto che ha trasgredito, se non lo conosce personalmente, un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- provvede alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del soggetto che ha trasgredito tramite il documento di identità;
- individua l'ammenda da comminare in base alla gravità del fatto e alle circostanze concrete;
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificare il soggetto che ha trasgredito tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, sul verbale riporti che il soggetto che ha trasgredito, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale;
- qualora il trasgressore si rifiuti di firmare e/o ricevere il verbale lo si riporti sul verbale;
- il soggetto che ha trasgredito ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente; qualora il trasgressore non intenda far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni lo si riporti nel verbale;
- poi l'accertatore proceda alla spedizione tramite l'ufficio preposto come previsto dal Regolamento.

ALLEGATO "D"



VIETATO FUMARE

ART. 51 L. 3/2003 – L. 584/1975 – D.P.C.M. del 14/12/1995
**I TRASGRESSORI AL DIVIETO SONO SOGGETTI ALLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 27,50 A € 275,00**

**LA MISURA DELLA SANZIONE È RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA
IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI
LATTANTI O BAMBINI FINO A 12 ANNI**

**SPETTA ALL'AUTORITA' COMPENTENTE
OLTRECHÈ AI FUNZIONARI DI QUESTO ENTE:**

VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO ED ACCERTARE LE RELATIVE INFRAZIONI